

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2221-A

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)**

**E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali

Presentato il 30 ottobre 1984

NOTA: Testo approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) il 28 novembre 1984. Nella medesima data il relatore Giorgio Ferrari, Presidente della Commissione, è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)**

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, numero 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

ART. 1.

Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « contratti collettivi aziendali », sono aggiunte le seguenti: « con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale »;

al comma 4, dopo le parole: « è a carico della », sono aggiunte le seguenti: « contabilità separata dei trattamenti di »;

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « contratti collettivi aziendali », sono aggiunte le seguenti: « stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale »;

al comma 2, sono soppresse le parole: « industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno ed » e la parola: « contributivi » è sostituita dalle seguenti: « degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, »;

al comma 3, le parole: « contributivi previsti per le aziende industriali ed artigiane nel Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « degli oneri sociali »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla commissione del collocamento, di manodopera femminile in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione con richiesta nominativa »;

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Il predetto trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma. Al trattamento di pensione anzidetto, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, agli effetti del cumulo, si applicano le norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153 »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole »;

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: « All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del precedente comma, una quota fino al 5 per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e nazionale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la deli-

bera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. Il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro in una unità produttiva non può superare il cento per cento del personale specializzato e qualificato in servizio presso la stessa unità produttiva. Il datore di lavoro può essere computato nel numero dei lavoratori quando presta lavoro nell'unità produttiva.

5. Nelle imprese che impieghino non più di quindici dipendenti, il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non può superare il doppio del numero dei lavoratori subordinati e dei familiari del datore di lavoro, che collaborano nella impresa, compreso il titolare della stessa. Possono tuttavia essere assunti fino a quattro lavoratori con contratto di formazione e lavoro, quando l'imprenditore non abbia altri lavoratori alle proprie dipendenze, o ne abbia uno.

6. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione, durante ovvero al termine dell'esecuzione del relativo contratto, del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio.

8. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

9. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

10. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

11. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

12. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

13. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione

del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 8 e 12 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

14. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

15. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

16. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 6 e 8.

17. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

18. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

19. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

20. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge ».

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: « suo » è sostituita dalle seguenti: « sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, da lui »;

al comma 9, è soppresso l'ultimo periodo.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. — Le commissioni regionali per l'impiego, avvalendosi delle

strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, gli uffici della regione, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli altri enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) attuano, anche in via sperimentale, la gestione flessibile della normativa sul collocamento e sulla mobilità, sentite le parti sociali e nell'ambito di direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle commissioni regionali stesse;

c) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi di occupazione o a sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

d) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

e) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi d'intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

f) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

g) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

h) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo del movimento cooperativo;

i) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione;

l) mantengono con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola i necessari contatti finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I contratti collettivi nazionali possono stabilire l'introduzione di contratti di lavoro a tempo parziale, fissandone i criteri di effettuazione e il trattamento normativo ed economico generale nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto. La contrattazione collettiva aziendale stabilisce, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali:

a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

b) le mansioni alle quali possono essere adibiti i lavoratori a tempo parziale;

c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale »;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. È nullo il licenziamento attuato a causa del rifiuto del lavoratore di convertire il rapporto di lavoro a tempo

pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.

3-ter. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che già dipendenti avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

3-quater. È in ogni caso vietata l'adozione di contratti a tempo parziale allorché il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti, abbia proceduto a riduzioni di personale.

3-quinquies. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e *3-bis*, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* La disciplina di cui al presente articolo si applica, ai fini assicurativi e previdenziali, ai lavoratori che, in attuazione di quanto disposto dal comma 2, svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di lavoro con un orario non inferiore ad una media di ventiquattro ore settimanali su base mensile »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui la retribuzione giornaliera corrisposta al lavoratore a tempo parziale sia inferiore al minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, la retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali è pari ad un sesto del predetto minimale giornaliero »;

al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In caso contrario spetta un assegno giornaliero per ogni gruppo di quattro ore lavorate nella settimana o frazione di esso »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno »;

il comma 10 è soppresso;

il comma 11 è sostituito dai seguenti:

« 11. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di determinazione del diritto e della misura, ai fini della liquidazione della pensione, qualora la contribuzione sia costituita da versamenti relativi a periodi di lavoro svolto a tempo parziale e da periodi di lavoro svolto a tempo pieno, il trattamento spettante è determinato dalla somma delle due quote di pensione calcolate per i predetti periodi separatamente. A tal fine i commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, trovano applicazione autonoma sulla sommatoria delle anzianità di contribuzione a tempo parziale e a tempo pieno prese in considerazione in modo disgiunto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-bis. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo parziale hanno diritto alla precedenza negli avviamenti su richiesta numerica presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a patto che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro »;

i commi 16, 17, 18, 19 e 20 sono soppressi.

L'articolo 6 è soppresso.

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. — Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è abrogato ».

L'articolo 7 è soppresso.

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, 29 giugno 1984, n. 273, e 29 agosto 1984, n. 519.